CAMERA DEI DEPUTATI N. 123

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BITONCI, MOLINARI, CENTEMERO, CAVANDOLI, GUSMEROLI, BAGNAI, BARABOTTI, BILLI, BISA, BOF, CARLONI, CATTOI, CECCHETTI, FURGIUELE, IEZZI, LOIZZO, NISINI, PANIZZUT, PRETTO, ZIELLO, ZINZI

Modifica alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di soppressione dell'imposta di bollo sugli estratti conto dei rapporti regolati in conto corrente o conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge prevede l'abolizione dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e postali e sui libretti di risparmio attualmente intestati a migliaia di risparmiatori italiani. L'imposta, introdotta nel 1972 con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è stata modificata nel tempo e mai abolita nonostante le incessanti proteste dei risparmiatori italiani. Essa, infatti, grava senza distinzioni su tutti i soggetti titolari di un conto corrente bancario o postale, anche con una movimentazione minima e residuale. A legislazione vigente, l'imposta è pari a 34,20 euro all'anno per le persone fisiche e a 100 euro per le imprese, rappresentando un costo fisso per migliaia di cittadini, imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi. L'imposta è applicata all'atto della emissione dell'estratto conto e riguarda il periodo per cui è fornito il rendiconto, anche se il conto è stato aperto e chiuso nel corso dell'anno. Non solo, ma quando una persona è titolare di più di un conto corrente, è necessario pagare un'imposta di bollo per ognuno di essi. La normativa vigente in materia, poi, impone al cittadino l'esclusivo utilizzo di un conto corrente per l'accredito di emolumenti derivanti dal rapporto di

lavoro, pensioni e per ogni altra transazione proveniente da uffici pubblici o da negozi privati oltre una somma determinata ed è, quindi, importante agevolare il rapporto di deposito del conto corrente come strumento indispensabile per la sopravvivenza nel ciclo economico e sociale del Paese e non già come ulteriore spesa soggetta a tassazione fissa.

Ne conviene, in considerazione anche della crisi economica innescata dapprima da quella pandemica da COVID-19, e poi da quella energetica del caro energia e caro gasolio, l'esigenza di mitigare – e se del caso eliminare – qualsiasi forma impositiva che possa incombere ulteriormente sui cittadini italiani. Inoltre, la previsione di misure agevolative che siano in grado di contribuire alla riduzione della pressione fiscale su imprese e sui soggetti con partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rappresenta un sostegno fattivo alla liquidità del sistema italiano.

Nondimeno, si ricorda che nel gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di inadempienza bancaria dettate dall'*European Banking Authority*, l'Autorità bancaria europea (EBA/GL/2016/07 e EBA/RTS/2016/06), che, introducendo soglie ancora più restrittive sul blocco dei depositi bancari e sulle concessioni di prestiti, rendono ancora di più preoccupante uno scenario di scarsa liquidità per molte imprese, soggetti con la partita IVA e famiglie. Il timore, infatti, è che l'aggravio impositivo che la presente proposta di legge intende abolire, correlato alle nuove regole europee di *default*, possa rappresentare un pericolo indotto dall'insolvenza economica e finanziaria dei singoli correntisti italiani.

La presente proposta di legge è, dunque, principalmente volta a eliminare l'iniqua imposta di bollo sui conti correnti bancari e postali, che rappresenta, inoltre, un'imposizione imparziale in quanto non commisurata ai volumi dei depositi o alla movimentazione operativa annuale del medesimo conto ma, ancora di più, un'imposizione fissa connessa alla mera titolarità di un conto corrente nel quale depositare del denaro, sia per spese o incassi correnti, sia per frequenti e necessarie movimentazioni di denaro per le quotidiane esigenze di ogni cittadino italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 13 della tariffa di cui all'allegato A, parte I, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è abrogato.

2. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, valutato in 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

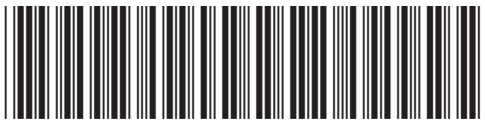

19PDL0003290